

**REGIONE UMBRIA
LOTTO N. 4
COPERTURA ASSICURATIVA
LIBRO MATRICOLA**

**Durata:dalle ore 24.00 del 31.12.2020
alle ore 24.00 del 31.12.2023**

CIG: 845056285D

Tra: Regione Umbria
Partita I.V.A./C.F.: 01212820540
con sede in: VIA MARIO ANGELONI, 61 – 06124 PERUGIA
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____
si stipula la presente:

POLIZZA LIBRO MATRICOLA Numero

Contraente: Regione Umbria
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2020
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2023
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento: ANNUALE
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

INDICE

DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
ART. 3 - CLAUSOLA BROKER
ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 8 - DANNI PRECEDENTI
ART. 9 - ONERI FISCALI
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 11 - FORO COMPETENTE
ART. 12 - RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 14 - COASSICURAZIONE E DELEGA
ART. 15 - COPERTURA A LIBRO MATRICOLA
ART. 16 - SOSPENSIONE
ART. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA ALL'ESTERO
ART. 18 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
DISPOSIZIONI FINALI
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 19 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
ART. 20 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
ART. 21 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO
ART. 22 - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)
ART. 23 - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)
ART. 24 - RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA
ART. 25 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
ART. 26 - REINTEGRO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO
ART. 27 - ACCESSO DEL CONTRAENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DEL SINISTRO E OBBLIGO DI INFORMATIVA
ART. 28 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
ART. 29 - GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI
ART. 30 - AZIONE DI RIVALSA
ART. 31 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
ART. 32 – MISURE RESTRITTIVE (Sactions Limitations Exclusion Clause)
ART. 33 - CLAUSOLE VESSATORIE
SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ RCA]
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
MASSIMALI ASSICURATI
ESCLUSIONI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
ART. 1 - BONUS MALUS
ART. 2 - BONUS MALUS PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI MOTOCARROZZETTE
ART. 3 - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ – PEJUS (PER VEICOLI A TARIFFA FISSA)
ART. 4 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
ART. 5 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
ART. 6 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO
ART. 7 - CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO
ART. 8 - RIMORCHI
ART. 9 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
ART. 10 - VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
ART. 11 - DANNI DA INQUINAMENTO

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
ART. 13 - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI
ART. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI
ART. 15 - NEO PATENTATI — PATENTE SCADUTA
ART. 16 - QUALIFICA DI TERZI
ART. 17 - AUTOBUS
SEZIONE II – INCENDIO / FURTO E RAPINA [SEZ ARD]
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 2 - RIPARAZIONI –SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
ART. 3 - ESCLUSIONI
GARANZIE INTEGRATIVE ALLA SEZIONE II – INCENDIO FURTO E RAPINA
ART. 1 - DOLO E COLPA GRAVE
ART. 2 - CRISTALLI
ART. 3 - PERDITA DELLE CHIAVI
ART. 4 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
ART. 5 - TRASPORTO IN AMBULANZA
ART. 6 - SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO
ART. 7 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
ART. 8 - EVENTI SOCIO POLITICI
ART. 9 - EVENTI NATURALI
ART. 10 - DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA STRADA
ART. 11 - DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA
ART. 12 - DANNI DA SCASSO
ART. 13 - APPROPRIAZIONE INDEBITA
ART. 14 - TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO
ART. 15 - TUTELA GIUDIZIARIA, DISSEQUESTRO E CUSTODIA
ART. 16 - SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA
ART. 17 - SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA
ART. 18 - SPESE DI RIMPATRIO
ART. 19 - RIPRISTINO AIRBAG
ART. 20 - GARANZIA BAGAGLI
SEZIONE III – MULTIRISCHI
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ESCLUSIONI
FRANCHIGIA
NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE II – INCENDIO / FURTO E RAPINA E DELLA SEZIONE III – MULTIRISCHI
ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA
TABELLA LIMITI/SCOPERTI/FRANCHIGIA

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato:	<ul style="list-style-type: none">- l'Ente contraente - Regione Umbria e tutti coloro che con essa hanno un rapporto di dipendenza, di servizio o di mandato o che partecipi alle attività.- Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione con Assicurato congiunto l'Assemblea Legislativa in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa e pertanto la Regione Umbria, Giunta Regionale e Assemblea Legislativa (Ente contraente) e tutti coloro che con essa hanno un rapporto di dipendenza, di servizio o di mandato o che partecipi alle attività.- Nonché altro personale non dipendente ed i soggetti equiparati di cui l'Assicurato si avvale.
Società:	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
Broker:	Il Broker al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno:	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di Indennizzo:	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.
Franchigia:	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato.
Scoperto:	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.
Massimale:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Codice:	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Tariffa:	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione.
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Accessori:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals.
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Audio-fono-visivi:	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Periodo di Assicurazione:	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2020 anche nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, e scadrà alle ore 24 del 31.12.2023, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

È facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centoottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza al fine di completare l'espletamento della procedura di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Alla scadenza è, altresì, facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo dei servizi per una durata di un ulteriore anno, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziasse un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 3 - CLAUSOLA BROKER

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato.

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo lettera, raccomandata e non, raccomandata a mano, telegramma, telefax, PEC o altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di invio, quando questa sia rilevabile.

ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

ART. 8 - DANNI PRECEDENTI

Farà testo a tale riguardo la documentazione sui sinistri allegata ai documenti di gara.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.LGS. 28 2010 e [ss.mm.ii.](#), per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia della Stessa.

ART. 12 - RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME

L'assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all'IVASS e delle relative tariffe vigenti all'atto della stipula della presente assicurazione. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 14 - COASSICURAZIONE E DELEGA

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà alla Società Delegataria e a tutte le Società Coassicuratrici.

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

- Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- Compagnia ... Quota ... %
- Compagnia ... Quota ... %

ART. 15 - COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola. La garanzia ha effetto dalle ore 24.00 dalla data di invio della relativa comunicazione scritta

L'uscita di garanzia dei veicoli nel corso del periodo di copertura assicurativa è ammessa solo in conseguenza di alienazione, di cessazione del rischio a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, nonché in caso di furto o rapina del veicolo. Per tali veicoli l'assicurazione cessa dalle ore 24:00 della data di esclusione effettuata tramite comunicazione ufficiale mezzo mail.

In caso di furto o rapina del veicolo, la garanzia cessa dal giorno successivo alla data di denuncia di furto presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza e fornita in copia alla Società. L'uscita di copertura di un mezzo per furto dovrà essere effettuata tramite comunicazione mail.

Il contraente è tenuto a dare comunicazioni delle esclusioni al Broker fornendo idonea documentazione e impegnandosi a distruggere o restituire tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde).

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 (un trecento sessantesimo) per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

ART. 16 - SOSPENSIONE

In caso di fermata di uno dei veicoli assicurati per periodi superiori a trenta giorni, è ammessa la sospensione della garanzia.

Il relativo premio che il Contraente ha pagato e non goduto, sarà conteggiato in sede di regolazione del premio.

ART. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA ALL'ESTERO

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein, della Bosnia-Erzegovina, della Lettonia e di Cipro.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente al Certificato Assicurativo, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla presente assicurazione.

ART. 18 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 c.c..

DISPOSIZIONI FINALI

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 19 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- in caso di sinistro R.C.A. gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- in caso di sinistro riconducibile alla Sezione II o alla Sezione III l'indicazione delle conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telex e/o pec e/o altra comunicazione scritta. È data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col Terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

ART. 20 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II o alla Sezione III l'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito. I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

ART. 21 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II o alla Sezione III l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento gli optional.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli optional e gli accessori audio-fono-visivi che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l'I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.

In caso di perdita totale o danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.

Si precisa che si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino al primo anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50 %.

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto/franchigia indicato in polizza.

ART. 22 - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 23 - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 22 - Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del codice), la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

ART. 24 - RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II o alla Sezione III, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

ART. 25 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempreché, in caso di furto totale senza ritrovamento, l'Assicurato abbia prodotto, su richiesta della Società, la scheda di perdita di possesso.

La Società, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

ART. 26 - REINTEGRO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO

In caso di sinistro CVT e del conseguente indennizzo, il capitale sarà automaticamente ripristinato al valore iniziale, fermo il diritto della Società a richiedere il pagamento del rateo di premio corrispondente alla quota di capitale reintegrato.

ART. 27 - ACCESSO DEL CONTRAENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DEL SINISTRO E OBBLIGO DI INFORMATIVA

Le pratiche dei sinistri, trattate dagli uffici di liquidazione della Società, dovranno essere accessibili agli addetti del Contraente con la possibilità di fotocopiatura della documentazione contenuta nel fascicolo, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 675/96 e successive modifiche.

La Società, su specifica richiesta del Contraente, fornirà le informazioni relative alle liquidazioni effettuate.

ART. 28 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alla Sezione II se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto.

L'Assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

ART. 29 - GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, Legali o Tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

ART. 30 - AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto nel paragrafo Esclusioni la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

- a) del Contraente o della Società proprietaria o locataria e del Conducente
 - nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta purché il Conducente ne ottenga il rinnovo entro un termine massimo di 6 (sei) mesi;
 - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione;
 - nel caso di danni subiti da terzi trasportati su autocarri in conseguenza della non operatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sull'autocarro stesso, anche se non addetti all'uso o al trasporto delle cose;
 - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- b) del solo Contraente o della Società proprietaria o locataria
 - se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro, non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'Articolo 80 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 31 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati da:

1. Nominativo del terzo reclamante
2. Data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo
3. Data di apertura della pratica presso la Società
4. Data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo
5. N. di sinistro assegnato dalla Società con evidenza di quello attribuito dal Contraente/Assicurato.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la definizione e chiusura di ogni sinistro. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 32 - MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

ART. 33 - CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ RCA]

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che:

- l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto in allegato (Allegato N° 1).
- i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché
 - potenza fiscale per il parco autovetture;
 - peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
 - cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
 - numero posti per autobus;
 - viene riportato lo stato dei sinistri (in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione) indicando:
 - classe di bonus/malus per le autovetture;
 - presenza di pejus per gli autocarri;
 - eventuali dati variabili di merito per gli altri mezzi.

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

Le tariffe applicate si intendono tutte riferite alla zona territoriale di Perugia.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

MASSIMALI ASSICURATI

Autobus e mezzi con più di 8 posti: € 32.000.000.000 (trentaduemilioni) unico per sinistro

Per tutti gli altri veicoli: € 10.000.000,00 (diecimilioni) unico per sinistro

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; l'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegnano la colpa grave del Conducente e/o del Contraente;
- se il Conducente, al momento del sinistro, guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui, la Società, sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (Articolo 144, comma 2° del Codice), la Società eserciterà diritto di rivalsa, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

ART. 1 - BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti nel successivo Articolo 4 - Periodo di Osservazione della Sinistrosità - e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livello di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di Merito	Coefficienti di Determinazione del Premio
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 della tabella sopra riportata se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus", ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta, oppure
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto è assegnato alla classe di merito 18 nella tabella sopra riportata.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società nella forma a "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza risultante dall'attestazione dello stato del rischio.

Nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione

ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuta al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'settimo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo comma è soggetta a revisione sulle basi delle risultanze dell'attestazione in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche ai contratti di cui al comma sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma.

La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i seguenti conguagli del premio.

Classi di Merito	Classe di Collocazione in Base ai Sinistri "Osservati"				
	0 sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18

13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

È facoltà del Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione o di furto totale del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 2 - BONUS MALUS PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI MOTOCARROZZETTE

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti nel successivo Articolo 4 - Periodo di Osservazione della Sinistrosità - e che si struttura in 6 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di Merito	Coefficienti di Determinazione del Premio
1	
2	
3	
4	
5	
6	

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe 6 indipendentemente dal fatto che si tratti di:

- motociclo/ciclomotore acquistato dalla casa costruttrice;
- motociclo/ciclomotore acquistato usato dal Contraente ed assicurato per la prima volta;
- motociclo/ciclomotore assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus" o per durata inferiore all'anno;
- motociclo/ciclomotore già assicurato presso altra Società (anche nell'ipotesi di mezzo precedentemente assicurato all'estero o di Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa).

Per la stipulazione di contratti relativi a motocicli/ciclomotori il Contraente è in ogni caso tenuto ad esibire, rispettivamente, il libretto di circolazione ed il certificato.

Nel caso di contratti relativi a motocicli/ciclomotori di cui alla precedente lettera b), il Contraente è tenuto altresì a rilasciare sotto la propria responsabilità una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile di aver appena acquistato il motociclo/ciclomotore, indicando la data del cambiamento di proprietà e di assicurato per la prima volta.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia o di

richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Classi di Merito	Classe di Collocazione in Base ai Sinistri "Osservati"		
	0 Sinistro	1 sinistro	Più di 1 sinistro
1	1	3	6
2	1	4	6
3	2	5	6
4	3	6	6
5	4	6	6
6	5	6	6

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come "senza seguito", ed il contratto a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe "Bonus/Malus" alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio imponibile percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Nel caso in cui un sinistro, già eliminato come "senza seguito", venga riaperto con appostazione a riserva o con pagamento anche parziale secondo i criteri del presente articolo, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive sopra riportata con conseguente adeguamento del premio.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito e la classe "Bonus/Malus" alla quale il motociclo/ciclomotore stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione del proprietario assicurato.

La sostituzione del motociclo / ciclomotore dà luogo a sostituzione del titolo solo in caso di alienazione, demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A., o di furto totale del motociclo/ciclomotore assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Tuttavia, in caso di furto del motociclo/ciclomotore assicurato il proprietario può beneficiare per altro motociclo/ciclomotore di sua proprietà della classe "Bonus/Malus" maturata purché il mezzo venga assicurato presso la Società entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto.

Qualora il motociclo/ciclomotore venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà sopra prevista, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe "Bonus/Malus" 6.

Il criterio di cui sopra si applica anche nel caso di ritrovamento del ciclomotore avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto purché entro un anno dalla risoluzione stessa.

ART. 3 - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ – PEJUS (PER VEICOLI A TARIFFA FISSA)

Qualora il contratto stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca ai veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione di cui al successivo Articolo vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nel medesimo periodo vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che la copertura stipulata con la Società si riferisca a veicolo già assicurato con altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulta dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione.

Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo.

In mancanza, la copertura è stipulata ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma, non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di coperture relative a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b) il Contraente è tenuto a esibire la carta di circolazione del veicolo e il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore a un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 del codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

ART. 4 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti Articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 5 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

ART. 6 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società provvederà con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

ART. 7 - CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

ART. 8 - RIMORCHI

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 9 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate Terzi.

ART. 10 - VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 11 - DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato od i Trasportati abbiano in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;

- se i Terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali, dal Codice, nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

ART. 13 - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

Con riferimento agli autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico e agli autobus la Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento,

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

ART. 14 - RESPONSABILITA' CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI

La Società assicura, fino alla concorrenza del massimale previsto in polizza per la RCA, per sinistro e per anno assicurativo, la Responsabilità Civile (art. 2048 Codice Civile 1° comma) derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell'Assicurato.

La garanzia è prestata in base alle condizioni generali di assicurazione previste per la Responsabilità Civile obbligatoria assicurata dalla Società per lo stesso veicolo.

ART. 15 - NEO PATENTATI — PATENTE SCADUTA

La Società rinuncia, in caso di incidente stradale, all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo assicurato quando il conducente - pur non ancora in possesso della regolare patente - abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida, purché:

- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento degli esami sia anteriore alla data del sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento.

Tale regolamentazione è valida anche nel caso di conducente con patente scaduta a condizione che la medesima venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro.

ART. 16 - QUALIFICA DI TERZI

A maggior precisazione di quanto riportato nelle condizioni di polizza, si precisa che, nella garanzia verso terzi si intendono compresi:

- le Aziende e Società di proprietà totale o parziale del Contraente i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- i dipendenti, amministratori, etc. di Società partecipate o controllate dal Contraente;

gli Amministratori ed i dipendenti, di qualsiasi grado, del Contraente con i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato.

ART. 17 - AUTOBUS

Per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche qualora, a titolo occasionale, effettuino trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.

SEZIONE II – INCENDIO / FURTO E RAPINA [SEZ ARD]

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione ed al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

b) FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional, optional audio-fono-visivi e di tutto quanto, normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto totale, parziale, della rapina e dell'estorsione, ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione del furto o della rapina, consumato o tentato, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data della liquidazione, sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, abbia fatto pervenire alla Società, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

L'Assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

ART. 2 - RIPARAZIONI – SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

L'Assicurato, pena la decadenza del diritto di indennizzo deve:

- astenersi dall'effettuare qualsiasi riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo che si tratti di riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o in officina;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società. La Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato.

Ha il diritto inoltre di sostituire il veicolo, o le parti di esso rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.

ART. 3 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- da dolo dell'Assicurato;
- da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari od altro ed in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- manifestatisi negli impianti elettrici per effetto dei fenomeni elettrici comunque occasionati; ove però si verificasse incendio che si estendesse oltre gli impianti elettrici, la Società risarcirà il danno risentito dalle altre parti del veicolo ed anche da quella degli impianti elettrici che dall'incendio venisse colpita.

GARANZIE INTEGRATIVE ALLA SEZIONE II – INCENDIO FURTO E RAPINA

ART. 1 - DOLO E COLPA GRAVE

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

ART. 2 - CRISTALLI

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore, specchietti retrovisori, vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili, materiale trasparente del tettuccio apribile) conseguenti a causa accidentale o a fatto di Terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a € 1.000,00 (mille) per singolo evento.

ART. 3 - PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 500,00 (cinquecento) per singolo sinistro.

ART. 4 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

Qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto, rapina o estorsione totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società rimborsa:

- le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino a € 500,00 per evento;
- la quota parte di premio R.C.A., al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

ART. 5 - TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei Trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 500,00 (cinquecento) per singolo sinistro

ART. 6 - SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

La Società rimborserà tali spese, per ogni singolo sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari a € 100,00 (cento) al giorno, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 (trenta) giorni.

ART. 7 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a € 600.000,00 (seicentomila) per singolo sinistro.

ART. 8 - EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia vistata dall'Autorità stessa.

La garanzia viene prestata con l'applicazione della franchigia indicata nella "TABELLA LIMITI/SCOPERTI/FRANCHIGIA"

ART. 9 - EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- eruzioni vulcaniche, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- frane, smottamenti del terreno, caduta di neve o di ghiaccio, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi;
- inondazioni, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto; la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali, sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La garanzia viene prestata con l'applicazione della franchigia indicata nella "TABELLA LIMITI/SCOPERTI/FRANCHIGIA"

ART. 10 - DANNI ALLA TAPPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA STRADA

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

ART. 11 - DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto, estorsione od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto e Rapina".

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

ART. 12 - DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

ART. 13 - APPROPRIAZIONE INDEBITA

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e delle perdite a Lui derivanti dall'appropriazione indebita del mezzo indicato in polizza commessa dai suoi Dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al completamento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il Dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Fermo restando il capitale di polizza, le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dell'I.V.A. se recuperabile e dei lucri mancati.

Ad integrazione di quanto previsto dalle "Norme Operanti in Caso di Sinistro" si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della querela presentata ai sensi dell'Articolo 646 del Codice Penale.

ART. 14 - TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di incendio e/o furto, la Società rimborsa le spese sostenute per il recupero dello stesso per:

- traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di € 500,00 (cinquecento) per ogni singolo evento;
- trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco sino alla concorrenza di € 500,00 (cinquecento) per ogni singolo evento.

Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco.

ART. 15 - TUTELA GIUDIZIARIA, DISSEQUESTRO E CUSTODIA

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di € 6.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie all'Ente od al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 C.C.;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l'Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

1. le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
2. le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
3. le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;
4. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.

La garanzia non comprende:

- 1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- 2) le spese di giustizia penale;
- 3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze d'atti in genere, ecc..)

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

ART. 16 - SPESE PARCHEGGIO E/O CUSTODIA

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale, rapina o estorsione disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 500,00 (cinquecento) per singolo sinistro.

ART. 17 - SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, rapina, estorsione, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, kasko e R.C. Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

ART. 18 - SPESE DI RIMPATRIO

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, rapina, estorsione, eventi socio-politici, eventi atmosferici, kasko e R.C.Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Assicurato (compreso il rimpatrio delle perone trasportate), fino alla concorrenza di € 1.500,00

ART. 19 - RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00.

ART. 20 - GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro/preziosi/titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo.

SEZIONE III – MULTIRISCHI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture (comprese gli accessori e gli optional) conseguenti a:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è obbligata per i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- derivanti dallo sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove anche se non ufficiali;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato;
- provocati al veicolo assicurato se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore oppure in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Articoli 186 o 187 del D.L. 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni;
- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati) del veicolo o ad incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla presente Sezione;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

FRANCHIGIA

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa pari a € 250,00.

NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE II – INCENDIO / FURTO E RAPINA E DELLA SEZIONE III – MULTIRISCHI

ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Premesso che il valore da assicurare dovrà essere indicato dal Proprietario del veicolo e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a Suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, la quale può far conoscere la propria decisione di persona o per iscritto, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente sulla base dei tassi indicati nella Scheda Offerta.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo maggiorato del valore degli optional.

GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali. Le franchigie dovute per i sinistri liquidati dalla Società, resteranno a carico dell'Ente, verso il quale la Società si rivarrà contestualmente alla regolazione del premio, mediante esibizione di documentazione idonea degli indennizzi.

TABELLA LIMITI/SCOPERTI/FRANCHIGIA

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limite di indennizzo
Sezione II – Incendio Furto Rapina Estorsione			
Cristalli			1.000 € per sinistro
Perdita chiavi			500 € per sinistro
Trasporto in ambulanza			500 € per sinistro
Noleggio autovettura			100 € al giorno – max 30 gg
Ricorso terzi da incendio			600.000 € per sinistro
Eventi sociopolitici		€ 150	
Eventi naturali		€ 150	
Traino, recupero e trasporto			500 €
Parcheggio e/o custodia veicolo			500 € per sinistro
Spese di recupero custodia			1.500 € per sinistro
Spese di rimpatrio			1.500 € per sinistro
Sezione III - Multirischi		€ 250	